



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 8 del 19/02/2019

### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il diciannove del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

All'appello nominale eseguito all'inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	ZUCCALA' ADRIANO	X		14	MONDAZZI FRANCO	X	
2	PADULA STEFANIA	X		15	ANTONELLI GIULIO	X	
3	MONTI MIRELLA		X	16	MERCURI IOLANDA	X	
4	CONTE MARCELLA	X		17	SCHIUMARINI OMERO	X	
5	PIZZUTI GIULIA	X		18	ABBONDANZA MASSIMO		X
6	BATISTONI ANDREA		X	19	PINNA MARIO	X	
7	ALUNNO MANCINI STEFANO	X		20	PAGLIUSO SAVERIO	X	
8	NAVISSE LUISA	X		21	PECCHIA EMANUELA	X	
9	MINICUCCI TEODORICO	X		22	STAZI ALESSANDRO	X	
10	RUO GIOVANNI	X		23	MATARESE PIETRO	X	
11	VILLANI MASSIMILIANO	X		24	FUCCI FABIO		X
12	PIUMARTA SILVIO	X		25	MENGOZZI STEFANO	X	
13	DE ZANNI MARCO	X					

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Stefania Padula**

Partecipa alla seduta Segretario Generale **Dott.ssa Nadia Iannotta**



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

---

*A questo punto si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.*

*Il Presidente introduce il punto, e cede la parola al consigliere Conte, per l'esposizione dello stesso, al termine intervengono i consiglieri Matarese, Mengozzi, il Sindaco e constata la mancanza di interventi per dichiarazione di voto si passa alla votazione, il tutto come riportato nell'allegato resoconto stenotipato.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**RICHIAMATO** il D.L.16/2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche) convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02/05/2014, che ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il D.L. nr 47 del 28/03/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge nr 80 del 23/05/2014;



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

**CONSIDERATE** le modifiche all'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) introdotte dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) dai commi di seguito indicati:

comma 14:

*All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

Comma 54:

Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

---

**RICHIAMATO** altresì il comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) che alla lettera b) testualmente recita: *” al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

**VISTA** la nota del MEF prot. n. 2472 del 29/01/2016, che chiarisce che poiché, ai sensi del comma 675 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU, le disposizioni di cui alla lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dal comma 10 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), si applicano anche alla TASI;

**VISTO** in particolare il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal comma 679, articolo 1 dalla legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di Stabilità 2015) che recita: *” Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella*



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

---

*determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 28 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), che testualmente recita:” *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.*

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, come da elenco dettagliato indicante la stima dei relativi costi complessivi di riferimento contenuto nell'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attesa della Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014 modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2015, n. 12 del 30/04/2016, n. 51 del 29/11/2016 e n. 13 del 16/03/2018;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

---

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che, a norma del comma 688 art. 1 della legge 147/2013, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998; nel caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**VISTO** inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

---

**VISTO** il disegno di legge di bilancio 2019 del 31/10/2018, in iter di approvazione da parte del Parlamento;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/11/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Aliquote Tasi anno 2018”;

**RITENUTO** opportuno, anche sulla base della stima di costi dei servizi indivisibili comunali individuati nell'allegato prospetto, di confermare le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018 nella seguente misura:

- abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu: **ESENTI**
- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **2,5 per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **1 per mille**;
- Altri fabbricati : **0 per mille**
- immobili locati a canone concordato: **0 per mille**

**RITENUTO** stabilire ai fini del versamento, per l'anno 2019, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) n. 2 rate con scadenza di pagamento 16/06/2019 e 16/12/2019;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;



# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

**VISTO** lo Statuto Comunale

*Con il seguente esito della votazione: ASSENTI: Mercuri, Abbondanza, Pinna, Pecchia, Stazi, Fucci, Mengozzi, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;*

*Presenti: n° 18*

*Assenti: n° 7*

*Votanti: n° 18*

*Voti favorevoli: n° 15*

*Voti contrari: n° 3 (Schiumarini, Pagliuso, Matarese)*

*Astenuti: nessuno*

## **DELIBERA**

1) Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI -Tributo Servizi Indivisibili – deliberate per l'anno 2018 nella seguente misura:

- abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu: **ESENTI**
- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **2,5 per mille;**
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **1 per mille;**
- Altri fabbricati : **0 per mille**
- immobili locati a canone concordato: **0 per mille**

2) Di stabilire in maniera analitica i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, la stima dei relativi costi alla cui copertura la TASI concorre, come da allegato prospetto alla presente deliberazione, in attesa della Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2019.





# COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

3) Di dare atto, altresì che, ai sensi del Regolamento istitutivo del tributo, il versamento della TASI deve essere effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno corrente, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998.

*Successivamente*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri ASSENTI: Mercuri, Abbondanza, Pinna, Pecchia, Stazi, Fucci, Mengozzi, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;*

*Presenti: n° 18*

*Assenti: n° 7*

*Votanti: n° 18*

*Voti favorevoli: n° 15*

*Voti contrari: n° 3 (Schiumarini, Pagliuso, Matarese)*

*Astenuti: nessuno*

## **DELIBERA**

*di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Segretario Generale  
Dott.ssa Nadia Iannotta

Presidente del Consiglio  
Stefania Padula